



Notizie Utili 39

A partire dal 15 novembre 2021 i cittadini italiani potranno scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita, per proprio conto o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello. Potranno essere scaricati, anche in forma contestuale, i seguenti certificati: • Anagrafico di nascita • Anagrafico di matrimonio • di Cittadinanza • di Esistenza in vita • di Residenza • di Residenza AIRE • di Stato civile • di Stato di famiglia • di Stato di famiglia e di stato civile • di Residenza in convivenza • di Stato di famiglia AIRE • di Stato di famiglia con rapporti di parentela • di Stato Libero • Anagrafico di Unione Civile • di Contratto di Convivenza Per accedere al portale <https://www.anpr.interno.it/> è necessaria la propria identità digitale (Spid, Carta d'Identità Elettronica, Cns) e se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l'elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il servizio, inoltre, consente la visione dell'anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail. Il progetto Anpr è un progetto del ministero dell'Interno la cui realizzazione è affidata a Sogei, partner tecnologico dell'amministrazione economico-finanziaria, che ha curato anche lo sviluppo del nuovo portale. Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è titolare del coordinamento tecnico-operativo dell'iniziativa. L'innovazione dell'Anagrafe Nazionale ANPR è un sistema integrato, efficace e con alti standard di sicurezza, che consente ai Comuni di interagire con le altre amministrazioni pubbliche. Permette ai dati di dialogare, evitando duplicazioni di documenti, garantendo maggiore certezza del dato anagrafico e tutelando i dati personali dei cittadini. Ad oggi, ANPR raccoglie i dati del 98% della popolazione italiana con 7794 comuni già subentrati e i restanti in via di subentro. L'Anagrafe nazionale, che include l'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) pari a 5 milioni di persone, coinvolge oltre 57 milioni di residenti in Italia e sarà ultimata nel corso del 2021. Sul portale <https://www.anpr.interno.it/> è possibile monitorare l'avanzamento del processo di adesione da parte dei Comuni italiani. https://www.interno.gov.it/it/notizie/anpr-certificati-anagrafici-online-e-gratuiti-i-cittadini?fbclid=IwAR04hDXpfgkIP-1dS8nX_pTylCHv8spDwZ6hvubBarpkt3hPxf9-bq7KUbs

Cassazione: legittimo il licenziamento durante la malattia se sussiste la giusta causa

Con l'**ordinanza n. 26709 del 01.10.2021**, la Cassazione afferma che è legittimo il licenziamento per giusta causa, irrogato durante l'assenza per malattia e in vigenza del periodo di compimento, se fondato su una accertata violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte del lavoratore.

Cassazione: sono ammesse le deroghe unilaterali alla contrattazione integrativa?

Con la **sentenza n. 27782 del 12.10.2021**, la Cassazione afferma che il datore di lavoro pubblico non può disapplicare le previsioni della contrattazione integrativa, se non in ipotesi eccezionali e specifiche e, sempre, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

Cassazione: il pubblico dipendente è licenziabile anche una volta andato in pensione

Deposito 28/10/2021

Con la **sentenza n. 18944 del 05.07.2021**, la Cassazione afferma che, nel rapporto di lavoro pubblico, è possibile l'irrogazione di un recesso disciplinare anche dopo il collocamento a riposo del dipendente, rispondendo detta circostanza ai principi di legalità, buon andamento e imparzialità della PA.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli - a seguito della riapertura del procedimento disciplinare, rimasto sospeso per 14 anni in attesa della definizione del processo penale basato sui medesimi accadimenti - allorquando era già andato in pensione. La Corte d'Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che, pur in presenza del collocamento a riposo del dipendente, permane in capo al datore di lavoro pubblico il potere disciplinare.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d'Appello - rileva preliminarmente che, nel pubblico impiego contrattualizzato, qualora sia stata disposta la sospensione del procedimento disciplinare in attesa degli esiti di quello penale, l'interesse all'esercizio dell'azione da parte della pubblica amministrazione datrice permane anche nell'ipotesi di sopravvenuto collocamento in quiescenza del dipendente.

Secondo i Giudici di legittimità, detta circostanza trova il proprio fondamento non solo nella necessità di dare certezza agli assetti economici tra le parti, ma anche nell'esigenza di tutela dell'immagine del datore di lavoro pubblico, tenuto ad intervenire a salvaguardia di interessi collettivi di rilevanza costituzionale, che trascendono dal rapporto già cessato.



COORDINAMENTO TERRITORIALE

Per la sentenza, dunque, la PA datrice ha l'onere di attivare o riprendere l'iniziativa disciplinare al fine di valutare autonomamente l'incidenza dei fatti già sottoposti al giudizio penale. Ciò a maggior ragione, nel caso in cui sia stata disposta la sospensione cautelare del lavoratore, che – in caso di mancata definizione del procedimento disciplinare – avrebbe diritto a recuperare le differenze stipendiali fra l'assegno alimentare percepito e la retribuzione piena che sarebbe spettata in assenza della misura cautelare. Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del lavoratore, confermando la legittimità del recesso, seppur irrogatogli dopo il collocamento a riposo.

Cassazione: dimissioni del dirigente e rinuncia al preavviso da parte del datore

Con ordinanza n. **27934/2021**, la Corte di Cassazione ha affermato che in presenza di dimissioni presentate da un dirigente nulla è dovuto allo stesso a titolo di indennità sostitutiva se il datore ha esonerato il dipendente dal prestare attività lavorativa durante il preavviso, non sussistendo in capo al recedente alcun diritto, né interesse alla prosecuzione del rapporto.

Cassazione: licenziamento possibile prima della sentenza penale

Con ordinanza n. **28368** del **15 ottobre 2021**, la Corte di Cassazione ha affermato che *“il principio costituzionale della presunzione di innocenza attiene alle garanzie relative all'esercizio dell'azione penale e non può quindi trovare applicazione analogica o estensiva in sede di giurisdizione civile, con riguardo alla materia delle obbligazioni e dei contratti; in particolare, detta presunzione non osta all'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa per comportamenti del lavoratore che possano integrare gli estremi del reato, qualora i fatti commessi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto, senza che sia necessario, in tale evenienza, attendere la sentenza definitiva di condanna, restando privo di rilievo che il contratto collettivo di lavoro prevede la più grave sanzione disciplinare in siffatta ipotesi”*.

Consiglio di Stato: COVID-19 – legittimo l'obbligo vaccinale per i sanitari e gli operatori di interesse sanitario

Con sentenza n. 7045/2021, pubblicata in data 20 ottobre 2021, la terza sezione del Consiglio di Stato ha definito **legittimo l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario**, introdotto dall'articolo 4 del [Decreto Legge n. 44 del 1° aprile 2021](#).

I giudici hanno evidenziato come *“nessun farmaco, come si è detto, è a rischio zero e i risultati della sperimentazione clinica condotta in tempi rapidi da numerosi ricercatori, con uno sforzo a livello globale senza precedenti, hanno portato alla conclusione, unanimemente condivisa dalla comunità scientifica internazionale, che il rapporto tra rischi e benefici è largamente favorevole per i soggetti che si sottopongono a vaccinazione.”*.

Detto ciò, *“la vaccinazione rispetta tutti i requisiti fissati dal nostro ordinamento e ribaditi da ultimo dalla [Corte costituzionale nella sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018](#) per configurare un trattamento sanitario obbligatorio legittimo, ...”*.

L'unica esenzione dall'obbligo vaccinale, con differimento o, addirittura, omissione del trattamento sanitario in prevenzione, è doverosamente prevista, nel comma 2, per il solo caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestata dal medico di medicina generale.

Funzione Pubblica: parere riguardo congedo di paternità in caso di affidamento di minore.

Si fa riferimento alla nota prot. *“omissis”*, acquisita in pari data con protocollo DFP n. *“omissis”*, con la quale si richiede un parere circa la concessione del congedo di paternità a seguito di affidamento di un minore, nel caso in cui la madre non rinunci all'istituto del congedo di maternità. Al riguardo, si rammenta che, come previsto dall'articolo 28 del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, il diritto al congedo di paternità è riconosciuto al padre lavoratore esclusivamente nei casi di impossibilità di assistenza del figlio, ossia per: a) morte o grave infermità della madre che renda impossibile l'assistenza materna al minore nei primi mesi di vita; b) abbandono da parte della madre; c) affidamento esclusivo del bambino al padre. Si tratta di specifiche situazioni per le quali, in mancanza delle cure materne, il dovere di assistenza si trasferisce al padre lavoratore. Nel caso, invece, di congedo di maternità o paternità per i genitori affidatari o adottivi, bisogna far riferimento a quanto disposto dagli articoli 26, 27 e 31 del medesimo Testo Unico n. 151 del 2001. In particolare, il comma 1 dell'articolo 31 prevede che il congedo di paternità, di cui all'articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetti, alle medesime condizioni, al lavoratore. Tale congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi (art. 26, comma 6, del T.U. n. 151/01). Quindi, nella fattispecie rappresentata, il congedo di paternità può essere fruito, oltre che nei casi previsti dall'articolo 28, anche quando la madre lavoratrice decida di non avvalersene.

Concorsi nella PA: in arrivo per 2.022 posti per tecnici



COORDINAMENTO TERRITORIALE

Publicato in Gazzetta il bando per il reclutamento a tempo determinato di figure non dirigenziali di Area III F1 o categorie equiparate.

Continua la **riforma della Pubblica Amministrazione** e il rinnovo del personale al suo interno: è dello scorso 15 ottobre il bando nella Gazzetta Ufficiale, n. 82 della serie Speciale per il concorso che assegna **2.022 posti a tempo determinato a figure non dirigenziali di Area III F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche**, con ruolo di coordinamento nazionale nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

C'è tempo fino alle ore 14,00 del 15 novembre 2021 per presentare la propria domanda sul sito "StepOne-2019", e candidarsi per i seguenti ruoli:

A. 1.270 Funzionari esperti tecnici (codice FT/COE) con competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione (es. mobilità, edilizia pubblica, rigenerazione urbana ed efficientamento energetico, etc.), così suddivisi:

- 116 unità nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Abruzzo;
- 53 unità nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Basilicata;
- 178 unità nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Calabria;
- 297 unità nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Campania;
- 31 unità nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Molise;
- 197 unità nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Puglia;
- 164 unità nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Sardegna;
- 234 unità nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Sicilia.

B.733 funzionari esperti in gestione, rendicontazione e controllo (codice FG/COE) con competenza in materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, nonché alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi ivi compreso il supporto ai processi di rendicontazione richiesti dai diversi soggetti finanziatori, anche attraverso l'introduzione di sistemi gestionali più efficaci e flessibili tra le amministrazioni e i propri fornitori. Le unità di personale a tempo determinato sono così suddivise:

- 74 unità nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Abruzzo;
- 40 unità nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Basilicata;
- 94 unità nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Calabria;
- 189 unità nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Campania;
- 21 unità nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Molise;
- 149 unità nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Puglia;
- 88 unità nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Sardegna;
- 78 unità nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Sicilia.

E. 19 Funzionari esperti analisti informatici (codice FI/COE) con competenza in materia di analisi dei sistemi esistenti e definizione di elementi di progettazione di dati logici per i sistemi richiesti dai fabbisogni di digitalizzazione delle amministrazioni. Identificazione e progettazione di chiavi per i dati e definizione di cataloghi di dati. Definizione e realizzazione delle condizioni di interoperabilità per l'acquisizione e scambio di dati utili alle amministrazioni. Le figure saranno così ripartite:

- 7 unità nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Abruzzo;
- 1 unità nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Basilicata;
- 4 unità nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Molise;
- 2 unità nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Puglia;
- 4 unità nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Sardegna;
- 1 unità nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Sicilia.

Le amministrazioni rientranti in ciascuno degli ambiti regionali sono specificate nell'allegato 1 del bando.

Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il **contratto di lavoro a tempo determinato** avrà durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a **trentasei mesi**.

Tra i requisiti previsti dal bando, il punto c) dell'art. 2 specifica il necessario possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

A. Funzionario esperto tecnico (codice FT/COE)



COORDINAMENTO TERRITORIALE

- laurea (L): L-1 - Beni culturali; L-43 - Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali; L-7 – Ingegneria civile e ambientale; L-17 - Scienze dell'architettura; L-21 – Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L-23 - Scienze e tecniche dell'edilizia; L-32 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura; L-34 - Scienze geologiche;
- laurea magistrale (LM): LM-10 - Conservazione dei beni architettonici e ambientali; LM-11 - Conservazione e restauro dei beni culturali; LM-23 - Ingegneria civile; LM-24 - Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM-3- Architettura del paesaggio; LM-4 - Architettura e ingegneria edile-architettura; LM-48 - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; LM-75 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; LM-74 Scienze e tecnologie geologiche; LM-79 – Scienze geofisiche; LM-35 - Ingegneria per l'ambiente e il territorio; LM-31 - Ingegneria gestionale; o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

B. Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo (codice FG/COE)

- laurea (L): L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione; L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali;
- laurea magistrale (LM): LMG/01 - Giurisprudenza; LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-56 – Scienze dell'economia; LM-77 - Scienze economico-aziendali; LM-76 – Scienze economiche per l'ambiente e la cultura; LM-16 - Finanza; LM-87- Servizio sociale e politiche sociali; LM-52 – Relazioni internazionali; LM-62 - Scienze della politica; LM-81 - Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-88 - Sociologia e ricerca sociale; LM-90 - Studi europei; o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

E. Funzionario esperto analista informatico (codice FI/COE)

- laurea (L): L-8 - Ingegneria dell'informazione; L-31 - Scienze e tecnologie informatiche; L-35 - Scienze matematiche; L-41- Statistica;
- laurea magistrale (LM): LM-18 - Informatica; LM-66 - Sicurezza informatica; LM-32 - Ingegneria informatica; LM-40 - Matematica; LM-91 - Tecniche e metodi per la società dell'informazione; LM-82 - Scienze statistiche; LM-83 – Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-16 - Finanza; LM-29- Ingegneria elettronica; o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Il concorso si articolerà in:

1. **una prova selettiva scritta** distinta per i codici concorso che si svolgerà esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

La prova scritta, distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, consisterà in un test di 40 (quaranta) domande con risposta a scelta multipla da risolvere in sessanta minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta) punti. La prova scritta, che si intenderà superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi), sarà volta a verificare la conoscenza teorica e pratica della lingua inglese, delle tecnologie informatiche e con riferimento ai codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1 delle seguenti materie:

| |
|--|
| A. Funzionario esperto tecnico (codice FT/COE): |
| scienza e tecnica delle costruzioni; legislazione nazionale in materia di edilizia e urbanistica; diritto amministrativo, con particolare riferimento al codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); norme in materia ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); |
| B. Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo (codice FG/COE): |
| normativa nazionale e comunitaria in materia di fondi strutturali con particolare riferimento alle attività di rendicontazione, monitoraggio e controllo dei progetti cofinanziati. diritto amministrativo, con particolare riferimento a: procedimenti amministrativi, trasparenza, accesso agli atti, anticorruzione, codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); |
| C. Funzionario esperto analista informatico (codice FI/COE): |
| codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82); conoscenza e capacità di utilizzo dei principali applicativi informatici e software in uso; elementi di informatica; elementi di statistica inferenziale e tecniche di campionamento. |

A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: + 0,75 punti;



COORDINAMENTO TERRITORIALE

- mancata risposta: 0 punti;
- risposta errata: -0,2 punti.

b. **valutazione dei titoli** distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, che verrà effettuata a seguito dell'espletamento della prova scritta con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese nella domanda di partecipazione.

I titoli valutabili non potranno superare il valore massimo complessivo di dieci punti, ripartiti tra titoli di studio (massimo sei punti) e altri titoli (massimo quattro punti).

Punteggi attribuiti al voto di laurea:

- da 66/110 a 75/110 o equivalente punti 0,20;
- da 76/110 a 84/110 o equivalente punti 0,30;
- da 85/110 a 89/110 o equivalente punti 0,40;
- da 90/110 a 94/110 o equivalente punti 0,50;
- da 95/110 a 99/110 o equivalente punti 0,60;
- da 100/110 a 103/110 o equivalenti.

La domanda può essere presentata per ciascuno dei codici concorso. L'invio della domanda deve avvenire unicamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (**SPID**), compilando l'apposito modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019», sul sito Ripam Cloud.

Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di **posta elettronica certificata** (PEC) a lui intestato.

La registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere completati **entro le ore 14,00 del 15 novembre 2021**.

Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della **quota di partecipazione di 10 euro** sulla base delle indicazioni riportate nel sistema «Step-One 2019». Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro le ore 13,00 del termine di scadenza. Qualora il candidato intenda presentare domanda di partecipazione per più codici concorso, il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato per ciascun codice.

Pensioni

La legge di bilancio 2022 supera definitivamente quota 100 e inaugura la strada del ritorno al sistema contributivo con il primo passo della riforma delle pensioni. Dal 2022 viene introdotta quota 102, ovvero la possibilità di andare in pensione con 64 anni di età e 38 di anzianità contributiva. Rafforzate poi altre pensioni anticipate con la proroga di un altro anno di opzione donna e Ape sociale che vengono prorogate per un altro anno. Il limite di età sale di due anni: non sarà più possibile accedere alla misura che prevede il calcolo dell'assegno completamente contributivo a 58 anni per le dipendenti oltre a un anno di finestra mobile (18 mesi per le autonome) ma saranno necessari 60 anni (61 per le autonome) con 35 di contributi. Quindi in pratica si potrà uscire con 60 anni di età per le dipendenti ma bisognerà aspettare un anno di finestra mobile quindi di fatto si otterrà la pensione a 61 anni per le dipendenti e a 62 e mezzo per le autonome. Resta cristallizzata quota 100 per chi l'ha maturata entro il 31/12/2021.

Il Coordinamento Territoriale